



DETERMINAZIONE U.O.C. AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI n.

3 del 9 LUG. 2021

OGGETTO: ASST Gaetano Pini-CTO/sig. N.A. liquidazione saldo competenze in favore del Consulente Tecnico d'Ufficio.

IL DIRIGENTE DELLA UOC AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI

Nell'esercizio delle attribuzioni conferite ai Dirigenti con deliberazione del Direttore Generale n. 321 del 10/06/2021 *"Conferimento di deleghe ai fini dell'adozione in via autonoma di determinazioni dirigenziali da parte dei Responsabili di Unità Operative Complesse in line al Dipartimento Amministrativo e delle Strutture Semplici in staff alla Direzione Generale ed alla Direzione Sanitaria"*.

Premesso che:

- che con nota acquisita al protocollo dell'Ente in data 31/10/2014 al n. 15137, il sig. N.A., per il tramite dell'avv. Alessia Valeria Luciani, ha inoltrato all'Azienda richiesta di risarcimento dei danni asseritamente subiti in conseguenza di intervento chirurgico effettuato in data 16/10/2012 (anno di imputazione sinistro 2014);
- che con nota prot. n. 15734 del 18/11/2014, in considerazione del valore risarcitorio iniziale stimato da controparte in € 197.916,00 - inferiore al limite della SIR contrattuale di € 250.000,00 l'Azienda, sulla base delle condizioni di polizza di RCT/O n. IT00016350LI14A stipulata con XL Group Insurance Reinsurance (validità 30.06.2014 - 30.06.2017), ha comunicato al legale di controparte la gestione diretta del sinistro de quo e richiesto l'acquisizione di tutti gli elementi valutativi del caso, da ultimo con richieste del 02/12/2015 e 22/12/2015, su richiesta del Comitato di Valutazione Sinistri aziendale nella seduta del 21/10/2015;

Preso atto che con ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 669 - 696 bis c.p.c. - RG n. 45458/2016, notificato al protocollo in data 05/10/2016 al n 10373, il sig. N.A. ha convenuto, innanzi al Tribunale Civile di Milano, l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico G. Pini-CTO, al fine di ottenere l'accertamento di responsabilità derivanti dalla prestazione chirurgica effettuata in data 16/10/2012;

Richiamato l'art. 4 lettera a) della sezione "Procedura sinistri" della suindicata polizza RCT/O n. IT00016350LI14A stipulata con XL Group Insurance Reinsurance (per il periodo 30/6/2014-30/6/2017) : *"....qualora il potenziale risarcimento del danno risulti verosimilmente inferiore alla soglia della SIR - pari a € 250.000,00.- l'Azienda procederà con la gestione diretta del sinistro (sostenendone integralmente i costi necessari/connessi) ed informerà la Società, per il tramite del Broker, degli esiti conclusivi"*;

Considerato che:

- con nota e-mail del 06/10/2016, l'Azienda ha comunicato al broker aziendale la notifica del sopracitato ricorso, ai fini della trasmissione dello stesso alla Compagnia assicurativa stante l'importo della pretesa risarcitoria potenzialmente superiore al limite di auto-ritenzione (indicato in ricorso nello scaglione di valore indeterminato, riconducibile a valore tra € 52.001,00-260.000,00);



DETERMINAZIONE U.O.C. AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI n.

3 del 9 LUG. 2021

- con nota e-mail 20/10/2016, la Compagnia, richiamando integralmente le valutazioni medico legali formulate dal proprio consulente fiduciario, ha confermato la remissione del sinistro in auto-ritenzione, ritenendo le pretese di controparte riconducibili verosimilmente ad importo inferiore alla soglia SIR, ferma restando l'assunzione degli oneri a proprio carico, qualora in corso di causa fosse emerso un valore risarcitorio superiore al limite contrattuale;

Dato atto che, giusta deliberazione n. 504 del 17/11/2016, l'Azienda ha conferito incarico di assistenza e rappresentanza giudiziale nel procedimento de quo all'avv. Paolo Vinci, del Foro di Milano, nominando, ai fini dell'accertamento tecnico preventivo, quali propri consulenti il prof. Osvaldo Morini, per la componente medico legale e il dott. Salvatore Sollima, per la componente specialistica in infettivologia;

Preso atto che nell'ambito del procedimento civile de quo, il Tribunale di Milano ha ammesso la consulenza tecnica d'ufficio richiesta da parte attrice, affidandone l'esecuzione ad un collegio peritale composto dal medico legale dott. Giorgio Zaccaria e dalla infettivologa dott.ssa Maria Grazia Pravettoni con contestuale assegnazione, in favore dei predetti consulenti, un fondo spese di € 1.200,00=;

Dato atto che con deliberazione n. 110 del 14/02/2019 l'Azienda, a seguito di deposito di CTU datata 20/04/2018, su parere espresso dal Comitato Valutazione Sinistri aziendale in data 06/07/2018, ha definito il sinistro di cui trattasi con il riconoscimento in favore del sig. N.A. di € 34.921,69= oltre alla contribuzione delle spese in favore di uno dei due CTU;

Preso atto che:

- con nota PEC del 15/06/2021, il medico legale dott. Giorgio Zaccaria ha trasmesso, avviso di parcella, emessa in pari data, di € 1.952,00 lorde, intestata al Tribunale di Milano, così come previsto dalla Circolare n. 9 del 07/05/2018 dell'Agenzia delle Entrate, a titolo di saldo delle competenze maturate nella causa RG. n. 45458/2016;
- con nota PEC del 16/06/2021, il legale di controparte ha inviato all'Azienda, fatture debitamente quietanzate dal suo assistito, a dimostrazione di avvenuta liquidazione degli onorari in favore del consulente dott.ssa Pravettoni,

Richiamato quanto precisato a tal riguardo dalla circolare n. 9/E del 7 maggio 2018 dell'Agenzia delle Entrate che, in relazione alle modalità di liquidazione dei compensi e onorari relativi alle prestazioni rese dal CTU, al punto 4.2 precisa quanto segue: ".....omissis.....titolare passivo del rapporto di debito sia la parte esposta all'obbligo di sopportare l'onere economico. Tale soggetto, è tenuto, in base al provvedimento del Giudice - che costituisce titolo esecutivo - al pagamento del compenso per prestazioni professionali rese, al di fuori del sinallagma commissione-prestazione, a favore dell'Amministrazione della giustizia, committente non esecutrice del pagamento. Ne consegue che il CTU deve ritenersi obbligato ad esercitare la rivalsa ex art. 18 del D.P.R. n. 633 del 1972 e ad emettere fattura ai sensi del successivo art. 21 del citato D.P.R. nei confronti dell'Amministrazione della Giustizia (cfr. Circolare n. 9 del 1982), in cui si evidenzia, tuttavia, che la "solutio" avviene con denaro fornito dalla/e parte/i individuata/e dal provvedimento del Giudice. In tali fattispecie, la P.A. (Amministrazione della Giustizia), pur essendo riconducibile nell'ambito soggettivo di applicazione della scissione dei pagamenti, non effettua alcun pagamento del corrispettivo nei confronti del CTU";



DETERMINAZIONE U.O.C. AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI n.

3 del 4 LUG. 2021

Acquisito il visto contabile della U.O.C. Economico Finanziaria per la copertura economica degli oneri derivanti dal presente provvedimento;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti

1. di liquidare, nell'ambito del contenzioso de quo (R.G. n. 45458/2016), in favore del CTU dott. Giorgio Zaccaria, a saldo delle competenze maturate, l'avviso di parcella del 15/06/2021, dell'importo di € 1.952,00.= lordo, intestata al Tribunale di Milano, quale *committente non esecutrice del pagamento*, così come previsto dalla circolare n. 9/E del 07/05/2018 dell'Agenzia delle Entrate;
2. di dare atto che l'onere derivante dal presente provvedimento, pari ad € 1.952,00.= lorda è annotato nello stato patrimoniale al conto n. 210.001.00002 "fondo rischi" del bilancio d'esercizio 2021;
3. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della LR. n. 23/2015;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;
5. di disporre la messa a disposizione della presente determinazione, in copia, al Collegio Sindacale dell'Azienda.

Il Dirigente
UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali
(Dott.ssa Marilena Moretti)

Marilena Moretti

U.O.C. Economico Finanziaria

Visto per la regolarità contabile

Il Direttore Dott.ssa Emilia Martignoni

U.O.C. Affari Generali, Istituzionali e Legali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Marilena Moretti

Pratica trattata da: sig.ra Claudia Giudici

(Atti n. 76/2014/15)